SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 233**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 12, relativo al ruolo organico dei professori della prima fascia, è modificato come segue:

«Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da cinque posti».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 34

89A4379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 343, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sociologia sanitaria:

Scuola di specializzazione in sociologia sanitaria

Art. 344. — È istituita la scuola di specializzazione in sociologia sanitaria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di promuovere il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista in sociologia sanitaria.

La scuola rilascia il diploma di specialista in sociologia sanitaria.

Art. 345. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 346. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in sociologia, i laureati in scienze politiche, i laureati in scienze statistiche e demografiche.

Art. 347. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta di sociologia, integrata da un colloquio diretto ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Art. 348. — Le materie di insegnamento per il primo anno, cinque fondamentali e due, a scelta dell'iscritto, tra i corsi facoltativi attivati: per il secondo anno, quattro fondamentali e una, a scelta dell'iscritto, tra i corsi facoltativi attivati.

Per il primo anno sono fondamentali i seguenti insegnamenti: sociologia, sociologia sanitaria (I), statistica sanitaria, tecniche di ricerca sociale, criminologia.

Per il primo anno sono materie facoltative attivabili le seguenti: teoria dell'informazione, sociologia dell'educazione, economia sanitaria e programmazione economica. legislazione socio-sanitaria, igiene.

Per il secondo anno di corso sono fondamentali i seguenti insegnamenti: sociologia sanitaria (II), sociologia dell'organizzazione, politica sociale e sanitaria, sociologia del lavoro e delle professioni socio-sanitarie. Le materie facoltative attivabili, tra le quali lo specializzando deve sceglierne una, sono le seguenti, orientate ad aspetti istituzionali ed applicativi del campo socio-sanitario: sociologia urbana e rurale, sociologia della famiglia, sociologia dei servizi sociali, sociologia delle comunicazioni, psicologia sociale. Tutti i corsi sopra indicati afferiscono alla facoltà di scienze politiche. Ogni anno il consiglio della scuola decide quali corsi facoltativi debbano essere attivati. Agli insegnamenti facoltativi possono essere aggiunti altri specificatamente formativi per la specializzazione in oggetto, ove esistano particolari competenze e orientamenti di ricerca innovativi. I corsi potranno essere integrati da seminari, conferenze, e attività pratiche su delibera del consiglio della scuola. L'affidamento degli insegnamenti dei singoli corsi è deliberato dal consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 349. — L'attività pratica consisterà nella partecipazione a un gruppo di ricerca, al secondo anno, organizzato nell'ambito di una o più materie di insegnamento della scuola, su delibera del consiglio della scuola. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Per sostenere gli esami lo specializzando dovrà aver frequentato almeno i due terzi delle ore complessive di lezioni. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 304.

89A4399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 1989, n. 334.

Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 settembre 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1989;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.

Art. 2.

1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

Art. 3.

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate;

c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art. 4.

1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

a) il nome del destinatario della notificazione;

b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.

Art. 5.

1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.

2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.

3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 6.

1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

Art. 7.

1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.

Art. 8.

1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 9.

1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.

Art. 10.

1. L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.

2. L'autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più idone, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.

Art. 11.

1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.

Art. 12.

1. Con la comunicazione prevista dall'art. 84 comma 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è dato avviso all'avente diritto alla restituzione che le spese di custodia e di conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, sono in ogni caso a suo carico.

Art. 13.

1. La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 14.

1. Nel corso delle indagini preliminari possono essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festivi.

Art. 15.

1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato.

2. Alla stessa segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria.

Art. 16.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.

3. Il giudice per le indagini preliminari può disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.

Art. 17.

1. Può prescindersi dall'annotazione prevista dall'art. 16 comma 1 per i decreti di archiviazione emessi a norma dell'art. 415 del codice qualora, prima della richiesta di archiviazione, non sia stato emesso alcun provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. In tal caso, la segreteria del pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno degli esemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministero con attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice.

2. Quando, a seguito della procedura prevista dal comma 1, è emesso decreto di archiviazione, la cancelleria del giudice allega agli atti da restituire alla segreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplare, nel quale, con riferimento a ciascun procedimento, è indicata la data del decreto di archiviazione. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta da parte della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria del giudice in raccolta annuale.

Art. 18.

1. La segreteria del pubblico ministero dà avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 del codice.

Art. 19.

1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art. 433 del codice, annota nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il dibattimento. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.

Art. 20.

1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al pretore è formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello è formato ogni venti giorni dal presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato.

3. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

4. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.

5. È in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare.

Art. 21.

1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei;

b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;

c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;

d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.

Art. 22.

1. Gli importi delle spese e delle indennità che devono essere anticipati dalle parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull'ammontare delle spese e delle indennità sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza formalità.

2. La parte interessata provvede al versamento delle somme determinate a norma del comma 1 mediante apertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario.

3. Il cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione delle spese e delle indennità agli aventi diritto e la restituzione in favore del depositante della somma eventualmente residuata sul libretto, continuano a osservarsi le disposizioni che regolano i depositi giudiziari.

4. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare la citazione delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell'interessato di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e dell'attestato di versamento previsto dal comma 3.

Art. 23.

1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.

Art. 24.

1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.

Art. 25.

1. Prima dell'udienza della corte di cassazione, la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.

Art. 26.

1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse.

Art. 27.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.

Art. 28.

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.

Art. 29.

1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;

c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;

d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.

Art. 30.

1. Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato è solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilità alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi.

Art. 31.

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.

2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.

Art. 32.

1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica.

Art. 33.

1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l'estratto per l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.

Art. 34.

1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'art. 685 del codice.

2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'art. 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista l'iscrizione.

Art. 35.

1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

Art. 36.

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato:

«Art. 206 *(Regolamento ministeriale)*. — 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari e penali;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'art. 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato)*. — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

Nota all'art. 4:

Il testo dei commi 3 e 8 dell'art. 157 del codice di procedura penale è il seguente:

«3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta

notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata»

Nota all'art. 7:

Il comma 3 dell'art. 161 del codice di procedura penale prevede che: «L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 2, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione. L'avvertimento è tuttavia omesso quando la scarcerazione è disposta dal pubblico ministero».

Note all'art. 8:

— Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, approvato con D.P.R. n. 431/1976, prevede che: «Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione».

— Si trascrive il testo dell'art. 57 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989:

«Art. 57 (*Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto*). — 1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro».

Nota all'art. 10:

L'art. 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, prevede che: «Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti».

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 458 del codice penale:

«Art. 458 (*Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete*). — Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. Per "carte di pubblico credito" si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati».

— Il testo dell'art. 261 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 261 (*Rimozione e riapposizione dei sigilli*). — 1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione».

— L'art. 82, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, dispone che con decreto del Ministro di grazia e giustizia siano dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

Nota all'art. 12:

Il comma 2, dell'art. 84 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato: «2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 590 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 590 (*Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione*). — 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento».

Nota all'art. 17:

L'art. 415 del codice di procedura penale è così formulato:

«Art. 415 (*Reato commesso da persone ignote*). — 1. Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato».

Nota all'art. 18:

Si riporta il testo dell'art. 430 del codice di procedura penale:

«Art. 430 (*Attività integrativa di indagine del pubblico ministero*). — 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagini, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia».

Nota all'art. 19:

Il testo dell'art. 433 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 433 *(Fascicolo del pubblico ministero)*. — 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte».

Nota all'art. 20:

Si trascrive il testo degli articoli 132 e 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989:

«Art. 132 *(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale)*. — 1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio».

«Art. 160 *(Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale)*. — 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132 comma 2 è proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente».

Nota all'art. 22:

Il comma 1 dell'art. 144 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, stabilisce che gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio siano anticipati dalle parti richiedenti.

Nota all'art. 24:

L'art. 49 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato:

«Art. 49 *(Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi)*. — 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali».

Note all'art. 27:

— Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: «In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte».

— Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 28:

Il testo degli articoli 665 e 626 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 665 *(Giudice competente)*. — 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente il giudice ordinario».

«Art. 626 *(Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale)*. — 1 Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti».

Note all'art. 29:

— L'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato:

«Art. 97 *(Comunicazioni al servizio informatico)*. — 1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.

2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento».

— Si trascrive il testo degli articoli 657 e 663 del codice di procedura penale:

«Art. 657 *(Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo)*. — 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso.

Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore».

«Art. 663 *(Esecuzione di pene concorrenti)*. — 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665, comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore».

Nota all'art. 30:

Il comma 2 dell'art. 660 del codice di procedura penale è così formulato: «2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata».

Nota all'art. 33:

Il testo dell'art. 193 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è il seguente:

«Art. 193 *(Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna)*. — 1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l'ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice».

Nota all'art. 34:

Si trascrive il testo degli articoli 685 e 655 del codice di procedura penale:

«Art. 685 *(Uffici del casellario giudiziale)*. — 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma».

«Art. 655 *(Funzioni del pubblico ministero)*. — 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione».

Note all'art. 35:

— L'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato:

«Art. 258 *(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)*. — 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1».

— Per il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3.

89G0411

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 novembre 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Cinema, teatro, televisione».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Cinema, teatro, televisione»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1988, quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie, dedicati al cinema italiano ed in particolare al cinema neorealista;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1750 del 18 ottobre 1988;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1988, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Cinema, teatro, televisione» nei valori da L. 500, 650, 2.400 e 3.050, dedicati al cinema neorealista italiano.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette, dedicate al cinema neorealista, riproducono:

per il valore da L. 500: una scena del film «Ossessione» di Luchino Visconti - 1942;

per il valore da L. 650: una scena del film «Ladri di biciclette» di Vittorio De Sica - 1948;

per il valore da L. 2.400: una scena del film «Roma città aperta» di Roberto Rossellini - 1945;

per il valore da L. 3.050: una scena del film «Riso amaro» di Giuseppe De Santis - 1949.

Le vignette sono completate dalla raffigurazione dei manifesti dell'epoca.

Sui francobolli figurano la legenda «Il Cinema Neorealista», la scritta «Italia», il titolo e l'anno di produzione del film prescelto, il nome del regista ed i rispettivi valori «500», «650», «2.400», «3.050».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1989
Registro n. 35 Poste, foglio n. 217

89A4406

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1989.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 luglio 1989, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570868/66-AU-191 del 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1989, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 9,65%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 26 luglio 1989;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 luglio 1989, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «9,65% 1989/1994» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «9,65% 1989/1994» «ISSUE OF ECU 1,000,0000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1.495,52 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «9,65% 1989/1994».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dell'art. 20 del citato decreto del 19 luglio 1989.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU; blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 di ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 di ECU; in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 35

89A4421

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 settembre 1989.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1984;

Visti i decreti 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987 e 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopra citata legge 19 ottobre 1984;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della legge sopra citata, nominata con decreto ministeriale 29 marzo 1985;

Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali, della sanità e dell'ambiente;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1*B*, 1*C* e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati e integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986 e 5 novembre 1987, n. 484, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO 1*B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

2.1. Concimi azotati solidi.

All'elenco dei concimi azotati solidi si aggiungono i seguenti prodotti:

1	2	3	4	5	6
11	Ossammide	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale la ammide dell'acido ossalico (diammide)	28% N Azoto valutato come azoto totale Titolo massimo di azoto ammoniacale più nitrico: 4% N Azoto ossammidico valutato per determinazione dell'acido ossalico dopo idrolisi alcalina Rame: massimo 0,1% Cianuri idrosolubili: massimo 2 mg/kg	—	Azoto totale Azoto ossammidico Granulometria Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico Azoto ammoniacale
12	Urea - Calcionitrato	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale l'addotto urea-calcio-nitrato	31% N Azoto valutato come azoto nitrico, ureico, ammoniacale Azoto nitrico: minimo 6% Azoto ammoniacale: massimo 0,8%	—	Azoto totale Azoto nitrico Azoto ureico Indicazioni facoltative supplementari: Ossido di calcio Azoto ammoniacale

Dopo il punto 2.5. — Concimi potassici solidi inserire il punto:

2.6. — Concimi potassici fluidi

1	2	3	4	5	6	7
1	Soluzione di sali potassici B.T C. (a basso tenore di cloruri)	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di sali di potassio e contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio a basso tenore di cloruri	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua Titolo massimo di cloro: 3%	—	Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Puo essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C.
2	Soluzione di cloruro di potassio	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di cloruro di potassio	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	—	Ossido di potassio solubile in acqua	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C.

5. — Concimi organici e

6 — Concimi organo-minerali

nei prodotti elencati in tali punti ogni volta che figura la dizione: «Ossido di potassio o K_2O solubile in acqua dopo incenerimento» questa viene sostituita da «Ossido di potassio o K_2O solubile in acqua».

5.1. — Concimi organici azotati.

All'elenco dei concimi organici azotati si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
14	Epitelio animale idrolizzato	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	—	Azoto organico Azoto organico solubile Carbonio organico	—

5.1.1. — Concimi organici azotati fluidi.

All'elenco dei concimi organici azotati fluidi si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
—	—	—	—	—	—	—
2	Carniccio fluido in sospensione	Sospensione di residui della lavorazione della carne solubilizzati e parzialmente idrolizzati	3% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 10% C organico	—	Azoto organico Azoto organico solubile Carbonio organico	—

5.2. — Concimi organici NP.

All'elenco dei concimi organici NP si aggiunge il seguente prodotto:

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Residui di macellazione idrolizzati	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	5% N + P_2O_5	3% N 2% P_2O_5 22% C organico Rapporto C/N: non superiore a 12 Azoto organico solubile non inferiore a 0,8%	Azoto totale	P_2O_5 totale	—	Azoto organico Azoto organico solubile	P_2O_5 totale Il fosforo anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica	—	È obbligatorio dichiarare il tenore in carbonio organico di origine biologica

ALLEGATO 1C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.1. — Ammendanti organici e naturali.

All'elenco degli ammendanti organici naturali si aggiunge il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
14	Ammendante animale idrolizzato	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	Sostanza organica sul secco minimo 40% Azoto organico: minimo 1% Azoto organico solubile: minimo 0,25% Rapporto C/N: massimo 20	—	Sostanza organica sul secco Azoto organico Azoto organico solubile Carbonio organico di origine biologica Rapporto C/N	—

2.1. — Ammendanti organici naturali

12. Estratti umici. Il testo della colonna 6 è sostituito dal seguente:

Sostanza organica sul tal quale

In percentuale di peso sulla sostanza secca:

Sostanza organica

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica

Azoto organico

Rapporto C/N

2.3. — Ammendanti e correttivi diversi.

All'elenco degli ammendanti e correttivi diversi sono aggiunti i seguenti prodotti:

1	2	3	4	5	6	7
5	Sospensione di zolfo in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di zolfo micronizzato	40% S	—	S totale	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20 °C
6	Resina sintetica insolubile a scambio ionico	Prodotto ottenuto per sintesi chimica a base di resina polistirolica reticolata con gruppi funzionali capaci di cedere ioni per doppio scambio	0,9% P_2O_5 totale 2% K_2O totale 2% N nitrico e N ammoniacale	È obbligatorio indicare il rapporto tra resine anioniche e cationiche. È obbligatorio indicare il valore delle capacità di scambio cationico (valore minimo 120 meq/100 g sulla sostanza secca)	P_2O_5 totale K_2O totale N nitrico e ammoniacale microelementi se presenti	In piccole dosi il prodotto è idoneo per l'idrocoltura

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

1. — *Definizioni.*

1.3. — Il testo attuale è sostituito dal seguente:
«Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli allegati 1*A*, 1*B*, 1*C*».

3.1.1. — All'elenco dei concimi azotati (solidi e fluidi) aggiungere:

Ossammide	0.8
Urea calcionitrato	0.8
Soluzione di nitrato di calcio	0.4

3.1.3. — Sostituire la dizione «Concimi potassici» con «Concimi potassici (solidi e fluidi)» e aggiungere all'elenco:

Soluzione di sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0

3.3.1. — Sostituire la dizione «Concimi organici azotati» con «Concimi organici azotati (solidi e fluidi)» e aggiungere all'elenco:

	N	C
	—	—
Epitelio animale idrolizzato		
Borlanda fluida (**)	0,3	1,0
Carniccio fluido in sospensione (***)		

A piè di pagina aggiungere:
(**) Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,3
(***) Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2

3.3.2. — All'elenco dei concimi organici NP aggiungere:

	N	P_2O_5	C
	—	—	—
Residui di macellazione idrolizzati (***)	0,5	0,3	1

A piè di pagina aggiungere:
(***) Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2.

3.4. — Sostituire la dizione «Concimi organo-minerali» con «Concimi organo-minerali (solidi e fluidi)» e sostituire i punti 3.4.1. - 3.4.2. - 3.4.3. - 3.4.4. con i seguenti:

	N	P_2O_5	K_2O	C (solidi)	C (fluidi)
	—	—	—	—	—
3.4.1. — Concimi organo-minerali azotati	1,1	—	—	1,0	0,5
3.4.2. — Concimi organo-minerali NP	1,1	1,1	—	1,0	0,5
3.4.3. — Concimi organo-minerali NK	1,1	—	1,1	1,0	0,5
3.4.4. — Concimi organo-minerali NPK	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5

4.1. — Ammendanti organici naturali.
Il testo del punto 4.1. è sostituito dal seguente:

4.1. — Ammendanti organici naturali

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di:	
	N	N solubile	C	Sostanza organica	Sostanza organica estraibile	Sostanza organica unificata
	—	—	—	—	—	—
Per gli ammendanti organici naturali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9	—	—	3,0	5,0	—	—
Per gli ammendanti organici naturali numeri 10 e 11	—	—	3,0	5,0	25	25
Estratti umici	—	—	3,0	5,0	—	25
Vermicompost da letame	0,3	—	3,0	5,0	25	25
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	5,0	—	—

4.2. — Correttivi calcici e magnesiaci.
Il testo del punto 4.2. è sostituito dal seguente:

4.2. — Correttivi calcici e magnesiaci

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:		
	CaO	MgO	SO_3
	—	—	—
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 20	0,7	0,7	—
Per i correttivi numeri 12, 13, 14 e 15	0,7	—	0,5
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	—	—
Per il correttivo n. 17	—	0,7	0,5
Per il correttivo n. 18	—	0,7	—

4.3. — Ammendanti e correttivi diversi.
Il testo del punto 4.3 è sostituito dal seguente:

4.3. — Ammendanti e correttivi diversi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:								
	CaO	MgO	SO_3	$FeSO_4 7H_2O$	S	N	P	K_2O	Capacità di scambio
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Per il correttivo n. 1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—
Per i correttivi numeri 3, 4 e 5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—
Per il correttivo n. 6	—	—	—	—	—	0,5	0,4	0,5	10 meq

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 748/1984 è il seguente:

«Art. 8 *(Concimi)*.

1. *Concimi CEE*.

L'indicazione «Concime CEE» può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti — NP, NK, PK, NPK — appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1 *A* della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1 *A* si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. *Concimi nazionali o concimi*.

Per «Concimi nazionali» o, più propriamente, per «Concimi» — minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi — s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1 *B*.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 *B* di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 *B*, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

3. *Commercializzazione dei concimi*.

I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 *A* e 1 *B* della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la «manipolazione» del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

Art. 9 *(Ammendanti e correttivi)*. — Sono «ammendanti» oppure «correttivi» i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1 *C* della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1 *C*.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1 *C* di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1 *C*, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

Art. 10 *(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti)*. — Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale commissione, nomitata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentantive;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

89A4405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO 27 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le rispettive deliberazioni degli organi accademici;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre 1987 e del 12 dicembre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti sopramenzionati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 57, relativo al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 57. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:

1) morfologia e fisiologia vegetale;
2) botanica sistematica ed applicata;
3) matematica;
4) fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) morfologia e fisiologia animale;
7) chimica organica I;
8) chimica organica II;
9) chimica fisica;
10) chimica analitica I;
11) chimica analitica II;
12) microbiologia e immunologia.

Triennio di studi di applicazione

Sono insegnamenti fondamentali:

1) zootecnica generale;
2) biochimica generale;
3) igiene;
4) patologia animale e ispezione delle carni;
5) analisi chimica dei prodotti alimentari;
6) industrie alimentari I;
7) industrie alimentari II;
8) igiene degli alimenti;
9) microbiologia industriale;
10) enzimologia;
11) fisiologia della nutrizione e razionamento.

Sono insegnamenti complementari:

1) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria;
2) fitofarmaci (semestrale);
3) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
4) tecnica delle conserve alimentari;
5) approvvigionamenti e mercato;
6) parassitologia animale e difesa degli alimenti (semestrale);
7) biochimica degli alimenti;
8) biochimica industriale (semestrale);
9) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
10) detergenza e approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
11) esercitazioni di analisi chimica e dei prodotti alimentari;
12) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
13) metodologia e statistica sperimentale;
14) fisica tecnica;
15) disegno tecnico e materiali (semestrale);
16) virologia (semestrale);
17) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
18) operazioni fondamentali di industrie alimentari;
19) tecnologia delle bevande alcoliche;
20) chimica e tecnologia del latte (semestrale);
21) erbotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
22) contabilità aziendale (semestrale);
23) cooperazione (semestrale);
24) chimica delle fermentazioni;
25) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale);
26) esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
27) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale);
28) istituzioni di economia politica;
29) microbiologia dei prodotti alimentari;
30) entomologia merceologica;
31) macchine ed impianti di industrie agrarie.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti meno due, fissati per il biennio di studi propedeutici; fermo restante che prima di sostenere gli esami del triennio deve aver completato quelli del biennio.

A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e di chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti tra quelli complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti della facoltà, oppure, previo accordo con i professori del corso di laurea, anche in laboratori di ricerca esterni alla facoltà.

L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea è preceduto da un accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

I due insegnamenti complementari di tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria e di approvvigionamenti e mercato si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, addì 27 luglio 1989

Il rettore: FONSECA

89A4425

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 28 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 aprile 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel vigente art. 727, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita di Pavia, è aggiunta la seguente scuola:

per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 2.

Gli articoli dall'823 all'833 compreso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria, che muta denominazione in quella per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo il vigente art. 761 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 762. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 763. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 764. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 765. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato da un docente designato dal consiglio della scuola. La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 766. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica annuale (*);
anatomia (annuale) (*);
fisiologia (annuale) (*);
fonetica e linguistica (annuale) (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo (annuale);
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa (annuale);
tecniche di esplorazione vestibolare (annuale);
fonometria e prevenzione dei danni da rumore (annuale);
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione (annuale);
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio (annuale);
legislazione sanitaria ed etica della professione (annuale) (*).

3° Anno:

foniatria (annuale) (*);
neurologia (annuale) (*);
neuropsichiatria infantile (annuale) (*);
tecniche audiometriche speciali (annuale);
protesi acustica ed audiometria protesica (annuale);
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico (annuale);
psicologia (annuale) (*).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 767. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto della clinica otorinolaringoiatrica;
ambulatorio di audiologia;
ambulatorio di vestibologia;
laboratorio di microcircolazione.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di eperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 768. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 769. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Norme transitorie.

A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 28 luglio 1989

Il rettore: SCHMID

89A4427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato».

Il decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1989.

89A4442

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 23 febbraio 1988 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile alla memoria della educatrice orsolina Antonietta Benni, con la seguente motivazione:

Nel corso delle tragiche giornate della strage di Marzabotto fu tra gli ostaggi adunati dai nazisti nell'oratorio di Cerpiano. Sebbene ferita, rimaneva per trentatre ore fra i cadaveri delle numerose persone colà trucidate, proteggendo due bambini scampati con lei al massacro. Dopo la liberazione, tornata sui luoghi dell'eccidio, dedicava ogni sua energia all'assistenza dei bambini superstiti, in gran parte orfani. Mirabile esempio di eroismo e di eccezionale senso civico e morale. — Marzabotto 1944-1945.

89A4411

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la «Lega nazionale per la difesa del cane», in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un podere sito in Zagarolo per un valore di stima di L. 4.566.750 elevato dall'ufficio tecnico erariale competente a L. 62.000.000, disposto dalla sig.ra Bianca Brogi vedova Moscati con testamento olografo pubblicato il 3 dicembre 1979 con verbale n. 19079/1485 di repertorio, a rogito del dott. Teseo Sirolli Mendaro, notaio in Roma.

89A4392

MINISTERO DEL TESORO

N. 188

Corso dei cambi del 28 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1370,300	1370,300	1370,27	1370,300	1370,300	1370,030	1369,710	1370,300	1370,300	1370,030
Marco tedesco	725,020	725,020	725,40	725,020	725,020	725,020	725,200	725,020	725,020	725,02
Franco francese	214,070	214,070	214,20	214,070	214,070	214,070	214,140	214,070	214,070	214,07
Lira sterlina	2198,850	2198,850	2199 —	2198,850	2198,850	2198,85	2198,700	2198,850	2198,850	2198,85
Fiorino olandese	642,120	642,120	642,40	642,120	642,120	642,12	642,160	642,120	642,120	642,12
Franco belga	34,536	34,536	34,5825	34,536	34,536	34,536	34,537	34,536	34,536	34,53
Peseta spagnola	11,427	11,427	11,45	11,427	11,427	11,427	11,435	11,427	11,427	11,42
Corona danese	186,280	186,280	186,43	186,280	186,280	186,280	186,280	186,280	186,280	186,28
Lira irlandese	1931,800	1931,800	1931 —	1931,800	1931,800	1931,80	1931,600	1931,800	1931,800	—
Dracma greca	8,280	8,280	8,28	8,280	—	—	8,281	8,280	8,280	—
Escudo portoghese	8,574	8,574	8,58	8,574	8,574	8,574	8,577	8,574	8,574	8,57
E.C.U.	1497,650	1497,650	1497,90	1497,650	1497,650	1497,65	1497,650	1497,650	1497,650	1497,65
Dollaro canadese	1160,200	1160,200	1161 —	1160,200	1160,200	1160,20	1160,400	1160,200	1160.200	1160.20
Yen giapponese	9,702	9,702	9,68	9,702	9,702	9,702	9,703	9,702	9,702	9,40
Franco svizzero	835,700	835,700	835,50	835,700	835,700	835,70	835,640	835,700	835,700	835,70
Scellino austriaco	102,984	102,984	103 —	102,984	102,984	102,984	103,010	102,984	102,984	102,98
Corona norvegese	196,960	196,960	197 —	196,960	196,960	196,96	196,950	196,960	196,960	196,96
Corona svedese	211,950	211,950	211,90	211,950	211,950	211,95	211,900	211,950	211,950	211,95
Marco finlandese	317,660	317,660	317,40	317,660	317,660	317,660	317,650	317,660	317,660	—
Dollaro australiano	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064 —	1064,500	1064 —	1064 —	1064 —

Media dei titoli del 28 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,925
» » » 22- 6-1987/91	89,800
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	73,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	85,550
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 1-1984/91	101,025
» » » »		17- 1-1986/91	99,575
» » » »		1- 2-1984/91	100,650
» » » »		18- 2-1986/91	99,450
» » » »		1- 3-1984/91	100,100
» » » »		18- 3-1986/91	99,475
» » » »		1- 4-1984/91	100,400
» » » »		1- 5-1984/91	100,400
» » » »		1- 6-1984/91	100,450
» » » »		1- 7-1984/91	100,075
» » » »		1- 8-1984/91	99,850
» » » »		1- 9-1984/91	99,875
» » » »		1-10-1984/91	100,125
» » » »		1-11-1984/91	100,125
» » » »		1-12-1984/91	100,025
» » » »		1- 1-1985/92	99,125
» » » »		1- 2-1985/92	98 —
» » » »		18- 4-1986/92	97,700
» » » »		19- 5-1986/92	97,400
» » » »		20- 7-1987/92	97,725
» » » »		19- 8-1987/92	98,150
» » » »		1-11-1987/92	97,625
» » » »		1-12-1987/92	97,775
» » » »		1- 1-1988/93	97,075
» » » »		1- 2-1988/93	96,850
» » » »		1- 3-1988/93	96,825
» » » »		1- 4-1988/93	97,200
» » » »		1- 5-1988/93	97,975
» » » »		1- 6-1988/93	98,375
» » » »		18- 6-1986/93	96,025
» » » »		1- 7-1988/93	98,175
» » » »		17- 7-1986/93	95,875
» » » »		1- 8-1988/93	98,025
» » » »		19- 8-1986/93	95,525
» » » »		1- 9-1988/93	97,600
» » » »		18- 9-1986/93	95,725
» » » »		1-10-1988/93	97,675
» » » »		20-10-1986/93	96 —
» » » »		1-11-1988/93	97,975
» » » »		18-11-1986/93	96,500
» » » »		19-12-1986/93	96,350
» » » »		1- 1-1989/94	97,525
» » » »		1- 2-1989/94	97,225
» » » »		1- 3-1989/94	97,125
» » » »		1-10-1987/94	97,200
» » » »		1- 2-1985/95	95,250
» » » »		1- 3-1985/95	92,600
» » » »		1- 4-1985/95	92,450
» » » »		1- 5-1985/95	92,700
» » » »		1- 6-1985/95	93,175
» » » »		1- 7-1985/95	94,500
» » » »		1- 8-1985/95	93,825
» » » »		1- 9-1985/95	93,875
» » » »		1-10-1985/95	94,425
» » » »		1-11-1985/95	94,275
» » » »		1-12-1985/95	94,200
» » » »		1- 1-1986/96	93,825
» » » »		1- 1-1986/96 II	96 —
» » » »		1- 2-1986/96	93,625
» » » »		1- 3-1986/96	92,875
» » » »		1- 4-1986/96	92,800
» » » »		1- 5-1986/96	93,175
» » » »		1- 6-1986/96	94,375
» » » »		1- 7-1986/96	94,025
» » » »		1- 8-1986/96	92,825
» » » »		1- 9-1986/96	92,975
» » » »		1-10-1986/96	93,450
» » » »		1-11-1986/96	93,675
» » » »		1-12-1986/96	93,875
» » » »		1- 1-1987/97	93,225
» » » »		1- 2-1987/97	93,050
» » » »		18- 2-1987/97	93,025
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97	93,300
» » » »		1- 4-1987/97	92,725
» » » »		1- 5-1987/97	93,425
» » » »		1- 6-1987/97	94 —
» » » »		1- 7-1987/97	93,400
» » » »		1- 8-1987/97	92,650
» » » »		1- 9-1987/97	95,125
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,325
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,675
» » »	9,15%	1- 3-1990	99 —
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,075
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,575
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,900
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,525
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,825
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,675
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,175
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,975
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,350
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,025
» » »	9,25%	1-10-1990	97,575
» » »	11,50%	1-10-1990	99,125
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,900
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,750
» » »	11,50%	1-11-1991	97,475
» » »	11,50%	1-12-1991	97,575
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,375
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,42
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,37
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,35
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,60
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,22
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,45
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,07
» » »	12,50%	1- 9-1992	98 —
» » »	12,50%	1-10-1992	98,05
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,85
» » »	12,50%	1-11-1993	97,05
» » »	12,50%	17-11-1993	97,15
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,50
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89	99,95
» » » »	11,50%	20-10-1983/90	101,27
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	101,35
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	97,47
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	96,35
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	96,27
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	96,45
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	102,12
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,60
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,92
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98,15
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	96,35
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	96,30
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	96,45
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	97,75
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	97,07
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	91,77
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M28099

N. 189

Corso dei cambi del 29 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365,300	1365,300	1365,30	1365,300	1365,300	1365,30	1365,150	1365,300	1365,300	1365,30
Marco tedesco	730,060	730,060	730,50	730,060	730,060	730,06	729,950	730,060	730,060	730,06
Franco francese	215,210	215,210	215,30	215,210	215,210	215,21	215,210	215,210	215,210	215,21
Lira sterlina	2211,950	2211,950	2215,50	2211,950	2211,950	2211,95	2212,100	2211,950	2211,950	2211,95
Fiorino olandese	646,550	646,550	647 —	646,550	646,550	646,55	646,300	646,550	646,550	646,55
Franco belga	34,746	34,746	34,80	34,746	34,746	34,74	34,745	34,746	34,746	34,75
Peseta spagnola	11,476	11,476	11,54	11,476	11,476	11,47	11,486	11,476	11,476	11,46
Corona danese	187,290	187,290	187,40	187,290	187,290	187,29	187,310	187,290	187,290	187,29
Lira irlandese	1945,450	1945,450	1945 —	1945,450	1945,450	1945,45	1945,490	1945,450	1945,450	—
Dracma greca	8,323	8,323	8,32	8,323	—	—	8,322	8,323	8,323	—
Escudo portoghese	8,614	8,614	8,62	8,614	8,614	8,61	8,609	8,614	8,614	8,62
E.C.U.	1505 —	1505 —	1505,50	1505 —	1505 —	1505 —	1504,850	1505 —	1505 —	1505 —
Dollaro canadese	1156,950	1156,950	1159 —	1156,950	1156,950	1156,95	1156,600	1156,950	1156,950	1156,95
Yen giapponese	9,786	9,786	9,80	9,786	9,786	9,78	9,783	9,786	9,786	9,78
Franco svizzero	842,900	842,900	843 —	842,900	842,900	842,90	842,500	842,900	842,900	842,90
Scellino austriaco	103,736	103,736	103,80	103,736	103,736	103,73	103,690	103,736	103,736	103,73
Corona norvegese	197,540	197,540	197,75	197,540	197,540	197,54	197,750	197,540	197,540	197,54
Corona svedese	212,770	212,770	212,75	212,770	212,770	212,77	212,750	212,770	212,770	211,77
Marco finlandese	318,890	318,890	319,25	318,890	318,890	318,89	318,500	318,890	318,890	—
Dollaro australiano	1058,500	1058,500	1062,50	1058,500	1058,500	1058,50	1058,950	1058,500	1058,500	1058,50

Media dei titoli del 29 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,925
» » » 22- 6-1987/91	89,825
» » » 18- 3-1987/94	73,825
» » » 21- 4-1987/94	73,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	85,550
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,025
» » » »	17- 1-1986/91	99,575
» » » »	1- 2-1984/91	100,700
» » » »	18- 2-1986/91	99,475
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	99,875
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	100 —
» » » »	1- 1-1985/92	99,125
» » » »	1- 2-1985/92	98 —
» » » »	18- 4-1986/92	97,900
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	98,150
» » » »	1-11-1987/92	97,625
» » » »	1-12-1987/92	97,725
» » » »	1- 1-1988/93	97,075
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	97,975
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	96,175
» » » »	1- 7-1988/93	98,175
» » » »	17- 7-1986/93	95,975
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,575
» » » »	1- 9-1988/93	97,625
» » » »	18- 9-1986/93	95,700
» » » »	1-10-1988/93	97,750
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	1-11-1988/93	97,975
» » » »	18-11-1986/93	96,475
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,525
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	97,175
» » » »	1-10-1987/94	97,375
» » » »	1- 2-1985/95	95,300
» » » »	1- 3-1985/95	92,625
» » » »	1- 4-1985/95	92,550
» » » »	1- 5-1985/95	92,825
» » » »	1- 6-1985/95	93,175
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,850
» » » »	1- 9-1985/95	93,875
» » » »	1-10-1985/95	94,425
» » » »	1-11-1985/95	94,275
» » » »	1-12-1985/95	94,225
» » » »	1- 1-1986/96	93,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	96 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,625
» » » »	1- 3-1986/96	92,925
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,375
» » » »	1- 7-1986/96	94,025
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	93,025
» » » »	1-10-1986/96	93,500
» » » »	1-11-1986/96	93,775
» » » »	1-12-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1987/97	93,225
» » » »	1- 2-1987/97	93,100
» » » »	18- 2-1987/97	93,075
» » » »	1- 3-1987/97	93,3
» » » »	1- 4-1987/97	92,7
» » » »	1- 5-1987/97	93,4
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,2
» » » »	1- 8-1987/97	92,7
» » » »	1- 9-1987/97	95,1

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,4
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,3
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,0
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,6
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,0
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,0
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,6
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,0
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,7
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,8
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,4
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,8
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,4
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,5
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,6
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,6
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,2
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,1
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,5
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,7
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,0
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,7
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,6
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,9
» » »	11.00%	1- 8-1990	98,6
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,3
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,9
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,0
» » »	9,25%	1-10-1990	97,5
» » »	11,50%	1-10-1990	99,1
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,9
» » »	9,25%	1-11-1990	97,3
» » »	9,25%	1-12-1990	97,3
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,7
» » »	11,50%	1-11-1991	97,4
» » »	11,50%	1-12-1991	97,4
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,1
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,8
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,3
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,9
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,3
» » »	11.00%	1- 4-1992	95,3
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,3
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,3
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,2
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,4
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,0
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,0
» » »	12,50%	1-10-1992	98,0
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,8
» » »	12,50%	1-11-1993	97,1
» » »	12,50%	17-11-1993	97,0
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,4

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,1
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,3
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,6
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,6
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,4
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,4
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,4
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,1
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,8
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,2
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,3
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,2
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,4
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,7
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,0
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,6
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,6

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M29099

N. 190

Corso dei cambi del 2 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1369,250	1369,250	1369,10	1369,250	1369,250	1369,25	1369,090	1369,250	1369,250	1369,25
Marco tedesco	729,500	729,500	729,80	729,500	729,500	729,50	729,500	729,500	729,500	729,50
Franco francese	215,150	215,150	215,05	215,150	215,150	215,15	215,170	215,150	215,150	215,15
Lira sterlina	2214 —	2214 —	2215 —	2214 —	2214 —	2214 —	2215 —	2214 —	2214 —	2214 —
Fiorino olandese	645,800	645,800	646,25	645,800	645,800	645,80	645,850	645,800	645,800	645,80
Franco belga	34,730	34,730	34,73	34,730	34,730	34,73	34,720	34,730	34,730	34,28
Peseta spagnola	11,510	11,510	11,53	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,50
Corona danese	187,210	187,210	187,35	187,210	187,210	187,21	187,240	187,210	187,210	187,21
Lira irlandese	1943,600	1943,600	1943 —	1943,600	1943,600	1943,60	1943,150	1943,600	1943,600	—
Dracma greca	8,300	8,300	8,30	8,300	—	—	8,310	8,300	8,300	—
Escudo portoghese	8,620	8,620	8,62	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,61
E.C.U	1504,150	1504,150	1504,50	1504,150	1504,150	1504,150	1504,470	1504,150	1504,150	1504,15
Dollaro canadese	1162,650	1162,650	1163 —	1162,650	1162,650	1162,650	1162 —	1162,650	1162,650	1162,65
Yen giapponese	9,810	9,810	9,805	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,82
Franco svizzero	842,760	842,760	842,50	842,760	842,760	842,760	842,550	842,760	842,760	842,76
Scellino austriaco	103,740	103,740	103,55	103,740	103,740	103,740	103,730	103,740	103,740	103,74
Corona norvegese	197,950	197,950	197,60	197,950	197,950	197,950	197,850	197,950	197,950	197,95
Corona svedese	213,050	213,050	213 —	213,050	213,050	213,050	212,990	213,050	213,050	213,05
Marco finlandese	320,700	320,700	319,50	320,700	320,70	320,70	320,650	320,700	320,700	—
Dollaro australiano	1064,500	1064,500	1064 —	1064,500	1064,500	1064,50	1063,500	1064,500	1064,500	1064,50

Media dei titoli del 2 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,925
» » » 22- 6-1987/91	89,825
» » » 18- 3-1987/94	73,800
» » » 21- 4-1987/94	73,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	85,550
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	98,900

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,050
» » » »	17- 1-1986/91	99,575
» » » »	1- 2-1984/91	100,725
» » » »	18- 2-1986/91	99,475
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,475
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,425
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	100,075
» » » »	1- 8-1984/91	99,875
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99,075
» » » »	1- 2-1985/92	98 —
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,775
» » » »	19- 8-1987/92	98,150
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,675
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98 —
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	96,250
» » » »	1- 7-1988/93	98,175
» » » »	17- 7-1986/93	96 —
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,650
» » » »	1- 9-1988/93	97,600
» » » »	18- 9-1986/93	95,800
» » » »	1-10-1988/93	97,775
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	18-11-1986/93	96,475
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,575
» » » »	1- 2-1989/94	97,100
» » » »	1- 3-1989/94	97,175
» » » »	1-10-1987/94	97,500
» » » »	1- 2-1985/95	95,475
» » » »	1- 3-1985/95	92,675
» » » »	1- 4-1985/95	92,700
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,175
» » » »	1- 7-1985/95	94,575
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,500
» » » »	1-11-1985/95	94,325
» » » »	1-12-1985/95	94,225
» » » »	1- 1-1986/96	93,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,900
» » » »	1- 2-1986/96	93,700
» » » »	1- 3-1986/96	93,100
» » » »	1- 4-1986/96	92,975
» » » »	1- 5-1986/96	93,325
» » » »	1- 6-1986/96	94,375
» » » »	1- 7-1986/96	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	93,175
» » » »	1-10-1986/96	93,525
» » » »	1-11-1986/96	93,825
» » » »	1-12-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,275
» » » »	1- 2-1987/97	93,100
» » » »	18- 2-1987/97	93,050
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,875
» » » »	1- 5-1987/97	93,425
» » » »	1- 6-1987/97	93,950
» » » »	1- 7-1987/97	93,250
» » » »	1- 8-1987/97	92,825
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,350
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,400
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,650
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,050
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,625
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,400
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,575
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,800
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,625
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,025
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,975
» » »	11,50%	1- 9-1990	99 —
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	99,175
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,900
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,800
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,250
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,900
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,375
» » »	12,50%	1- 4-1992	98 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,225
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	98 —
» » »	12,50%	1-10-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,125
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,400
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,850
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,825
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,225
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,025
» » » »	28-9-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M02109

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 1801 del 4 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in apparecchiature per un valore di lire 275.000.000 da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1802 del 4 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in un Liteguard 9/200 Temteck completo di accessori per un valore di L. 20.000.000 da destinare all'istituto di clinica neurochirurgica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1803 del 4 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in apparecchiature per un valore di lire 160.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1926 del 21 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in attrezzature sanitarie per un valore di lire 46.219.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale - cattedra di chirurgia d'urgenza.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1927 del 21 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in una ultracentrifuga L 7-55 per un valore di L. 90.000.000 da destinare all'istituto di dermatologia.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1928 del 21 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in materiale vario di arredo e di laboratorio per un valore di L. 100.000.000 da destinare all'istituto clinica chirurgica generale e terapia chirurgica «R» - cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1929 del 21 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, la donazione consistente in apparecchiature radiologiche per un valore di L. 200.000.000 da destinare all'istituto scientifico di medicina interna - cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1930 del 21 agosto 1989 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Solari Lucia vedova Mazzoni, Bottini Maria Pia, Mazzoni Giampaolo e Mazzoni Alessandro la somma di L. 20.000.000, rappresentata da quattro certificati di credito del Tesoro, emessi il 1° luglio 1987 e scadenti il 1° luglio 1997, da destinare all'istituzione di un premio di studio annuale intitolato alla memoria del prof. Pierandrea Mazzoni da assegnare allo studente che avrà discusso la migliore tesi nel campo del diritto amministrativo.

89A4388

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***